

CONVENZIONE

TRA

FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" (di seguito denominata "Fondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Nicora

E

CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI SRL (di seguito denominato "Contraente"), codice fiscale e partita I.V.A. 12585700155, con sede in Milano, via Pacini 15, nella persona della dottoressa Luana Scollato – Legale Rappresentante, struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN per la specialità medica di Dermatologia e Chirurgia Plastica

PREMESSO CHE

- il Contraente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, richiamate dagli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che:
 - è una struttura privata non accreditata con il SSN per la specialità medica di Dermatologia e Chirurgia Plastica;
 - è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria rilasciata dall'ATS di competenza;
- il Contraente ha chiesto di avvalersi della collaborazione di medici specialisti afferenti alla s.s.d. Laser Terapia;
- il Direttore della s.s.d. Laser Terapia ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione, mediante attività da rendere da parte del personale della struttura, individualmente o in equipe, che ha optato per il rapporto esclusivo, fuori dall'orario di lavoro, senza che ciò arrechi alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale, con partecipazione ai proventi;
- l'attività oggetto della convenzione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto stabilito da:
 - CCNL 23 gennaio 2024 dell'Area della Sanità art. 88 e seguenti;
 - DGR nr. XI/3540 del 07/09/2020 che approva le linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL e da eventuali successivi interventi normativi e provvedimenti adottati in materia da Regione Lombardia e dalla Fondazione stessa;
 - Regolamento in materia di attività libero professionale e solvenza della Fondazione approvato con deliberazione 15 dicembre 2022 n. 44F del CdA della Fondazione e eventuali successive modifiche;
- Il personale medico della s.s.d. Laser Terapia della Fondazione rende le prestazioni, a richiesta del contraente, ai sensi dell'art. 89, del CCNL 23/1/2024 a titolo nominale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale, della convenzione.

ART. 1 Oggetto della convenzione

La Fondazione si impegna a eseguire, nel corso di validità della presente convenzione, le prestazioni richieste dal Contraente per il tramite di proprio personale medico qualificato, che ha fatto opzione per l'esercizio dell'attività di libera professione intramuraria e che opera in nome e per conto della Fondazione stessa.

Le prestazioni di cui sopra hanno carattere occasionale e sono regolate dalla presente convenzione e tariffate come segue:

| PRESTAZIONI¹ | CORRISPETTIVO di spettanza della Fondazione |
|--|--|
| Visita specialistica | € 105,00 |
| Visita di controllo | € 70,00 |
| Visita e biopsia Asportazione di lesione | € 350,00 |
| Visita e biopsie multiple Asportazione di lesioni | € 560,00 |
| Asportazione di formazione in aree critiche | € 700,00 |
| Asportazione di formazioni in aree critiche e ricostruzione | € 1.050,00 |
| Exeresi semplici | € 105,00 |

È esclusa ogni possibilità di accordi diretti del Contraente con gli specialisti della Fondazione.

ART. 2 Modalità di espletamento dell'attività

Il Contraente si impegna a fornire, spazi ambulatoriali adeguati, comprensivi del personale di supporto, del materiale di consumo e quanto necessario per l'esecuzione delle prestazioni. I pazienti accedono direttamente al Contraente. La prenotazione delle prestazioni rientranti nell'oggetto della presente convenzione avviene presso il Contraente con le modalità previste dallo stesso.

Il corrispettivo della prestazione, effettuata dallo specialista della Fondazione presso il Contraente, è fatturato al paziente direttamente dallo stesso. Le spese di viaggio sono a carico dello specialista che eroga le prestazioni nell'ambito della presente convenzione.

ART. 3 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza ed il rispetto delle normative in materia di sicurezza vengono svolte dal Contraente e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

ART. 4 Rendicontazione

Il Contraente si impegna a trasmettere entro il 15 del mese successivo, mediante apposita comunicazione, il consuntivo delle prestazioni rese dai medici della Fondazione del mese precedente. Tale rendiconto, controfirmato dagli specialisti della Fondazione che hanno effettuato le prestazioni, deve riportare necessariamente: data, totale mensile delle ore, orario di inizio e conclusione degli accessi, denominazione e numero delle prestazioni svolte e importo da fatturare. Sulla base di tale rendiconto la Fondazione emette, nei confronti del Contraente, fattura del valore corrispondente. La mancanza degli elementi necessari per la regolarità del rendiconto impediscono la liquidazione dell'importo fatturato.

ART. 5 Fatturazione

A seguito dell'entrata in vigore del Pago PA[®] con decorrenza 1 marzo 2021, ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179/2012, la Fondazione emette fatture in formato Pago PA[®] per consentire il pagamento attraverso il canale dedicato.

Il Pago PA[®] è il sistema nazionale dei pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, che offre all'utente l'opportunità di scegliere il Prestatore del Servizio di Pagamento (banca, istituto di pagamento, Poste ...) ed il canale di pagamento preferito.

Per poter effettuare il pagamento con questa modalità, occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o comunque i codici presenti sull'avviso di pagamento notificati dell'Ente creditore.

Al fine di consentire alla Fondazione la corretta contabilizzazione degli importi, il Contraente si impegna ad effettuare i pagamenti in base al circuito sopra indicato e per singola fattura Pago PA[®].

In caso di ritardato pagamento entro il termine di 60 giorni, il Contraente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora ai sensi della citata normativa.

Al verificarsi del terzo ritardato pagamento, è facoltà della Fondazione di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta e impregiudicati i diritti al pagamento delle prestazioni già effettuate e/o autorizzate dal Contraente.

La Fondazione provvede a fatturare le prestazioni erogate nell'ambito della presente convenzione secondo la normativa fiscale vigente e nel rispetto delle procedure condivise.

Si comunicano nel seguito gli estremi del Bonifico Bancario, qualora il contraente fosse impossibilitata a gestire i pagamenti tramite il circuito Pago PA[®]:

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

via Venezian 1 – 20133 Milano MI

IBAN IT15C0569601620000002001X82

SWIFT/BIC POSOIT22XXX

C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.a.

fil. 21 Via Edoardo Bonardi, 4 – 20133 Milano

ART. 6 Assicurazione per responsabilità civile

Il Contraente risponde dei danni per infortuni eventualmente subiti dai dirigenti medici della Fondazione, e risponde altresì dei danni cagionati a terzi, riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione. Ad ogni modo la copertura assicurativa del Contraente concorrerà con quella della Fondazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1910 e ss. del Codice Civile.

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo

svolgimento del presente incarico, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

ART. 7 Protezione dei dati personali

La Fondazione e il Contraente sono Titolari autonomi del Trattamento dei dati personali e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità del Contraente in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I medici della Fondazione, così designati dal Contraente, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tali obblighi valgono anche successivamente alla data di scadenza della convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 8 Codice Etico

Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, da cui trarre profitto e ad agevolarli nonché a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. A tal fine il Contraente dichiara di avere preso visione del Codice Etico Comportamentale (CEC) della Fondazione pubblicato sul sito aziendale www.istitutotumori.mi.it.

ART. 9 Divieto di Pubblicità

Il Contraente si impegna, solo previa autorizzazione dalla Fondazione, a dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti Medici e a utilizzare il Logo della Fondazione. La violazione di tali divieti comporterà la risoluzione della convenzione stessa.

ART. 10 Durata e recesso

La presente convenzione ha validità annuale a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata in forma scritta e positiva.

Nessuna Parte può pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di mancato rinnovo della presente convenzione.

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza. Resta fermo che, in caso di modifiche legate all'emanazione di norme legislative nazionali o regionali e all'adozione di provvedimenti regionali o di provvedimenti interni da parte della Fondazione o del Contraente nelle materie oggetto della presente convenzione, la Parte interessata dovrà comunicare in forma scritta la modifica che intende apportare alla convenzione, fatta salva la facoltà per l'altra Parte di recedere dalla convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In tal caso, nessuna somma sarà dovuta all'altra Parte a titolo di mancato guadagno, penale o qualsivoglia altro titolo. È fatta salva altresì, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A.R.,

con almeno 60 giorni di preavviso. In tale ipotesi, nessuna somma è comunque dovuta all'altra Parte a titolo di mancato guadagno, penale o qualsivoglia altro titolo.

ART. 11 Foro

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

ART. 12 Varie

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente convenzione:

- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del Centro Polispecialistico Pacini SRL;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 5 (Fatturazione), 10 (durata e recesso), e 11 (Foro)

Milano,

FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)

Milano,

CENTRO POLISPECIALISTICO PACINI SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(dott.ssa Luana Scollato)